



**Relazione tecnica dei progetti di modifica non sostanziale degli  
impianti da attuarsi all'interno del sito produttivo di Portoscuso della  
Portovesme s.r.l.**



## INDICE

PREMESSA.....	3
I PROGETTI.....	4
CONTENUTI DELLA CIRCOLARE ED APPLICAZIONE AI PROGETTI .....	4

## PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare come i progetti di modifica di seguito elencati:

- Nuovo impianto SX;
- Progetto di revamping dell'impianto Kivcet ed installazione del forno CDF.

non costituiscono modifica sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento AIA n. 192 del 16/12/2009.

Per lo sviluppo della presente relazione si è fatto riferimento, oltre che ai progetti sopracitati, anche all'art 10 del D. Lgs 59/05 ed alla circolare n. 1 del 22 settembre 2009 della RAS-Assessorato della difesa dell'ambiente.

Inoltre occorre considerare anche le comunicazioni:

- Portovesme s.r.l. a RAS (servizio SAVI ed Atmosferico) - e Provincia di Carbonia Iglesias-Servizio tutela del territorio prot. 357/10 del 27/09/2010 e prot. 401/10 del 26/10/2010;
- RAS a Portovesme s.r.l. Provincia di Carbonia Iglesias prot. 24810 del 9/11/2010.

Premesso che la Portovesme s.r.l. è già autorizzata all'esercizio dell'impianto con provvedimento AIA n. 192 del 16/12/2009 avente per oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC Portovesme s.r.l. (Punto 2.5a dell'allegato I del D. Lgs. 59/2005) sito in zona industriale Portovesme nel comune di Portoscuso in quanto *Impianto destinato a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici*; per tale definizione l'allegato I non indica valori di soglia.

Lo stabilimento invece, in quanto produttore di acido solforico ricade, per il solo impianto Acido Solforico, in AIA Statale come *Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base* in quanto supera il valore di soglia stabilito in allegato V.

La Portovesme s.r.l. è ancora in attesa di rilascio del provvedimento AIA da parte del Ministero.

## I PROGETTI

I progetti sottoposti ad esame sono di seguito elencati:

1. Nuovo impianto SX- produzione zinco con estrazione con solvente;
2. Progetto di revamping dell'impianto Kivcet ed installazione del forno CDF.

## CONTENUTI DELLA CIRCOLARE ED APPLICAZIONE AI PROGETTI

Il confronto dei progetti avviene principalmente con la circolare n. 1 del 22 settembre 2009 della RAS, Assessorato della difesa dell'ambiente, che esplicita meglio quanto sinteticamente riportato all'art. 10 del D. Lgs 59/05.

Di seguito avviene il confronto tra quanto è da ritenersi modifica sostanziale e quanto riportato nei progetti previsti dalla Portovesme s.r.l., riportando in grassetto corsivo quanto indicato nella circolare e carattere normale la risposta Portovesme s.r.l.

**per i complessi IPPC in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 indica valori di soglia: le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerata modifica sostanziale un aumento del 50% della capacità produttiva massima autorizzata;**

**per i complessi IPPC con attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia: sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. E' peraltro una modifica sostanziale una modifica dell'attività IPPC (per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia) per la quale la procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l'intervento alla procedura di VIA.**

***Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del d.lgs. 59/05 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità***

*produttiva della categoria di attività, così come definito nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 13 luglio 2004.*

Come riportato in premessa l'Autorizzazione integrata ambientale attualmente in vigore non considera valori di soglia ed in ogni caso la soglia considerata per la sostanza "Acido solforico" non è applicabile né all'impianto SX né al CDF. L'incremento di capacità produttiva è previsto essere circa il 35% della quantità di Zinco attualmente prodotta, e quindi inferiore all'incremento del 50% prefissato dalla norma.

*Sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali:*

- *le modifiche soggette a VIA di attività IPPC;*
- *le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;*
- *le modifiche di cui all'art. 10, 2 comma, lett. c) del d.lgs 17.08.1999 n. 334 (impianti a rischio di incidente rilevante) che possono costituire un aggravio del preesistente livello di rischio (d.m. 9.08.2000). I provvedimenti emessi dall'autorità competente in materia di rischi di incidenti rilevanti costituiscono parte integrante dell'AIA, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs 59/05;*

I due progetti sopraccitati non sono soggetti a VIA così come stabilito anche dalla comunicazione della RAS del 9/11/2010, prot 24810.

Le modifiche agli impianti già inseriti in AIA non comportano l'avvio di nuove attività IPPC ma restano quelle di cui alla determinazione AIA n. 192 del 16/12/2009, sopraccitata.

Le modifiche non costituiscono un aggravio dell'attuale livello di rischio dello stabilimento ed a tal fine allegiamo il nulla osta di fattibilità dell'impianto rilasciato dai vigili del fuoco.

*- l'introduzione di nuovi CER trattati non compatibili con il processo autorizzato nell'AIA;*

tale voce non è assolutamente applicabile agli impianti suddetti.

*- le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);*

Gli impianti non emetteranno nuove sostanze pericolose integrative a quelle esistenti.

*- le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante,*

*derivanti da attività IPPC superiore al 50% indipendentemente dalle modalità con cui esse sono state fissate in AIA (Concentrazione, flussi di massa).*

Non vi sarà un aumento delle emissioni autorizzate.

*Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I al d.lgs. 59/05 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I.*

*Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.*

*Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili che comporti un incremento di superficie della discarica ovvero un aumento volumetrico senza incremento di superfici che consente lo smaltimento di un quantitativo superiore a 25.000 tonn.*

L'impianto non è un impianto chimico ma metallurgico e ricade al Punto 2.5a dell'allegato I del D. Lgs. 59/2005.

Si allega alla presente la copia integrale dei 2 progetti restando a disposizione per ogni altro chiarimento dovesse occorre al fine di aggiornare o meno l'autorizzazione integrata ambientale attualmente in vigore.